



COMUNE di CARBONATE

Provincia di Como
SERVIZIO FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

“IMU”

Approvato con deliberazione C.C. n. del

1. – DISPOSIZIONI GENERALI - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss della Legge 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento supera quanto stabilito o modificato in relazione alla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

2. – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA -

1. L'imposta municipale propria ha quale presupposto la proprietà od il possesso di immobili a titolo di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale e pertinenza, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, o A/9.

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/11 e del D.L. 201/2011 art. 13 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza. Il concetto di pertinenza, con riferimento alle aree pertinenziali, deve essere inteso considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali opere prive di autonoma destinazione, e la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale. I fabbricati di nuova costruzione sono soggetti ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data dalla quale sono comunque utilizzati;

- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dal Piano di governo del territorio (P.G.T.) indipendentemente dall'approvazione della regione o di altri enti sovraordinati. Il Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, a soli fini identificativi e non vincolanti ed unicamente come supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, ricadenti nelle zone previste dalla programmazione territoriale comunale (P.G.T.);

- **area fabbricabile posseduta da agricoltori:** sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell'art. 1 D.L. 29/03/2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allevamento di animali. Il contribuente, dovrà attestare il possesso dei requisiti per poter usufruire dell'agevolazione di cui trattasi, nonché dimostrare l'effettivo utilizzo di tale area ai fini agricoli.

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento si considera:

- **“abitazione principale”** l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- **“pertinenze dell'abitazione principale”** esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

3. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE -

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

4. – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE -

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011 ed esposti al comma 6.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ed individuati al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992. E' inteso che fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato

secondo i criteri stabiliti nell'art. 7 del D.L. 333/92 convertito in Lg. 359/92 con applicazione dei coefficienti ivi previsti aggiornati come da Decreto MEF.

4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base al presente regolamento ed al comma 5, articolo 5 D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 2, comma 51, Lg. 23.12.1996 n. 662, come da successivo comma 6.

6. Moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- g) 135 per i terreni agricoli.

5. – SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA -

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Carbonate relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

6. – SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA -

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato e se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano attività;
- c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. il genitore assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione;

7. – QUOTA STATALE DELL'IMPOSTA –

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f, della Legge 24/12/2012, n. 228, il

gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

8/A – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI -

1. La determinazione della misura delle aliquote e delle detrazioni è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti dall'art. 1 comma 748 e ss. della Legge 160/2019. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, se non esente per legge, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per detrazione d'imposta stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti e come da deliberazione adottata dal Consiglio Comunale.

La detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, se non esente per legge, dovrà essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

8/B. – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE –

1. La detrazione o l'esenzione per l'immobile adibito ad abitazione principale, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, trova applicazione solo se il possessore e i componenti del suo nucleo familiare, dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile stesso.

2. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze nonché la detrazione, calcolata in proporzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae l'effettivo utilizzo, si applicano anche:

- all'immobile o porzione di esso che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sia più nella disponibilità o nel libero godimento del proprietario dello stesso. Tale disposizione non si applica qualora il titolare di tale immobile sia proprietario di altro immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

3. Si considerano inoltre abitazione principale, con la sola applicazione della detrazione per abitazione principale ma non dell'aliquota ridotta:

- le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- gli alloggi delle forze armate.

9.- AGEVOLAZIONI - Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle riduzioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate nella Dichiarazione di variazione IMU e, per quanto riguarda la riduzione per inagibilità, in apposita autocertificazione come meglio esposto nel successivo articolo.

10. – ESENZIONI -

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992 ** concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

*** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.*

11. – DICHIARAZIONI -

1. I soggetti passivi, qualora la normativa lo preveda, saranno tenuti a dichiarare gli immobili

posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita dichiarazione con il modello ministeriale o altra dichiarazione all'uopo predisposta dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità sopra indicate. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

12/A. - DILAZIONE E RATEIZZAZIONE

1. Il Comune, su istanza del contribuente che si trovi in situazione di temporanea difficoltà, può sempre concedere la rateizzazione del pagamento della somma dovuta a seguito di avviso di accertamento.

2. Qualora le somme complessivamente intese, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano:

- Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
- Oltre euro 6.000,01 fino a settantadue rate mensili

3 La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione della rateazione e le rate successive avranno scadenza mensile a partire dalla rata di scadenza della prima rata e comunque entro il termine per beneficiare della riduzione delle sanzioni laddove previste.

4 La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

5 Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

6 La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

7 In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive:

- a) il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

12 /B – DIFFERIMENTO TERMINI, SOSPENSIONE O ESENZIONE VERSAMENTI.

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo solamente in favore del Comune, quando si verificano:

- a. gravi calamità naturali;
- b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuati i criteri per l'applicazione di circostanze attenuanti o esimenti nel caso di mancato o inesatto versamento

quando si verificano :

- a. gravi calamità naturali;
- b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

13. RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi fissati nel regolamento generale delle Entrate.
5. Qualora si debba procedere a rimborso di importi a titolo di Imposta Municipale Unica (IMU) nei confronti di soggetti che risultino debitori di importi pregressi relativi alla medesima utenza o ad altra utenza, si può operare la compensazione tra le relative partite, procedendo alla riscossione od al rimborso della sola differenza risultante dall'operazione.

14. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della L. 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Unica "IMU" a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

15. VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in

rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

16 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del dovuto alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'Imposta Municipale Unica (IMU) l'istituto dell'accertamento con adesione, nel rispetto dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

18 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15 (*Verifiche ed accertamenti*), entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. Ai sensi dell'art. 1 commi da 784 a 815 della Legge n. 160/2019, gli avvisi di accertamento emessi dopo il 1° gennaio 2020 divenuti definitivi (trascorsi i termini per presentare il ricorso) senza che sia intervenuto il relativo pagamento, costituiscono titolo esecutivo e di precetto in forza dei quali l'Ente avvierà la procedura di riscossione coattiva di quanto dovuto, inclusa l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'Ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto della normativa vigente relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali.

20 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU).

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria; i richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

21 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO -

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e

comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

22 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 è soppressa l'Imposta Unica Comunale (IUC) e pertanto il relativo Regolamento Comunale in materia IUC precedentemente approvato.